



Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA
www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it
Via Giustiniani n. 1 – 35128 PADOVA

Cod.Fisc. / P.IVA 00349040287

UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE DELL'OSPEDALE S.
ANTONIO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA CIG: 8769711275**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, delle alberature delle siepi, dei cespugli e delle fioriere site all'interno dell'Ospedale Sant'Antonio e la manutenzione straordinaria del verde dell'Azienda Ospedale - Università di Padova.

Le caratteristiche del servizio richiesto sono specificatamente descritte nel citato Capitolato speciale descrittivo prestazionale .

ART. 2 – IMPORTO E DURATA

L'importo del servizio per il periodo di 2 anni posto a base di gara ammonta a € 74.322,00 IVA esclusa di cui € 3.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:

- Servizio di manutenzione ordinaria OSA: € 34.062,00 + I.V.A
- Servizio di manutenzione straordinaria OSA: € 3.800,00+ I.V.A.
- Servizio di manutenzione straordinaria AOUPD: € 16.660,00 + IVA
- Budget per servizio extra canone: € 16.200,00 + IVA

Il servizio avrà durata biennale, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del DEC.

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente il contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di aggiudicazione di procedura di gara europea o in caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip a prezzi più bassi.

ART. 3 – PENALI

Le penali sono applicate in ottemperanza a quanto indicato nel capitolato speciale descrittivo prestazionale al paragrafo 12 “penali”.

ART. 4 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L’Impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocate dall’esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell’appalto.

A tal fine l’Impresa affidataria dovrà presentare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

ART. 5 – ALTRI OBBLIGHI

Nell’esecuzione del contratto d’appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente o emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L’Impresa sarà tenuta, in particolare, all’osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall’Azienda Ospedaliera di Padova.

ART. 6 – RESPONSABILITA’

L’Azienda Ospedaliera di Padova è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell’Impresa nell’esecuzione del contratto.

L’Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l’Azienda Ospedaliera di Padova che derivino dall’espletamento degli interventi posti a base di gara.

L’Azienda Ospedaliera di Padova si intende comunque sollevata ed indenne fin d’ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell’importo risultante dalla apposita stima stilata dagli Uffici dell’Azienda Ospedaliera di Padova competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all’Impresa aggiudicataria.

Qualora l’Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l’Azienda Ospedaliera di Padova committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all’aggiudicatario.

L’Impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal presente invito, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all’Azienda Ospedaliera di Padova, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell’espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda Ospedaliera di Padova, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda Ospedaliera di Padova sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Esonera altresì l'Azienda Ospedaliera di Padova per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario.

Di ciò l'Impresa risponde in proprio, sollevando l'Azienda Ospedaliera di Padova da ogni responsabilità.

L'Azienda Ospedaliera di Padova si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

ART. 7- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Amministrazione la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni alla Amministrazione, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedaliera al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

L'importo della garanzia può essere ridotto ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. *E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.*

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg. dalla richiesta, pena la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di Padova di risolvere il contratto.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda Ospedaliera di Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 codice civile – clausola risolutiva espressa) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 codice civile – effetti della clausola penale).

ART. 12 – SUBAPPALTO

Non previsto.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera di Padova potrà, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata AR, risolvere di diritto il contratto:

- nell'ipotesi prevista dall'art. 12 del presente Capitolato (Penali);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 14 del presente Capitolato (Risoluzione);
- nell'ipotesi prevista dall'art. 15 del presente Capitolato (Cauzione definitiva);

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste al capitolo 11 “disciplina economica – pagamenti in acconto” del Capitolato Speciale d'appalto.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ospedaliera di Padova entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda Ospedaliera di Padova risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i.

ART. 15 - APPLICAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla lettera d'invito.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 159 del 6.09.2011, rese dalla Prefettura.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda Ospedaliera di Padova si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del D.Lgs 6 settembre. 629, convertito nella Legge 12 ottobre n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013 – DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 210 DEL 27.02.2014)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Padova, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5 D.Lgs. 165/2001 e smi, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedaliera di Padova – www.aopd.veneto.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

ART. 17 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

**Il Direttore della
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Giovanni Spina**